

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ordinanza n. 9/2018/ORD/RCS depositata in data 03/07/2018

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Abruzzo, avverso l'ordinanza n. 70/2017, resa dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità penale, la sospensione del giudizio contabile iscritto al n. 1940/R, ex art. 106, comma 1, c.g.c.

RICORRENTE:

Procura regionale della regione Abruzzo.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:

L.A., persona fisica

QUESTIONE RISOLTA: annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che tra il fatto di peculato, che qualifica la fattispecie in sede penale e i fatti di analoga consistenza materiale posti al vaglio del giudice contabile viene in rilievo un nesso di carattere puramente logico, non trovando pertanto giustificazione la sospensione del processo contabile.

Conformi: *cf. ex multis SS.RR.* ord. n. 1/2018; ord. n. 2/2018; ord. 3/2018; ord. 4/2018; ord. 6/2018; ord. 8/2018; ord. n. 1/2017; ord. n. 1/2016; ord. n. 2/2015; ord. n. 8/2015; ord. n. 9/2015; **Cass. civ.**, Sez. Lav. n. 2048/2003; **Cass. civ.**, Sez. VI, ord. n. 6510/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite hanno confermato <<**il principio di separazione tra giudizi penali e di responsabilità amministrativa, affermando che il giudice contabile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l'azione di responsabilità, ancorché abbia ammesso che, in presenza dell'effettiva coincidenza dei fatti materiali e della rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, il giudice civile o amministrativo possa sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale**>>.

Alla luce di tali risultanze, si ribadisce che <<**va pertanto esclusa l'identificazione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i rispettivi accertamenti, stante il principio di separazione che impone l'autonoma definizione delle rispettive questioni; viene in rilievo, allora, un nesso o una connessione tra di esse di carattere puramente logico, rilevata dall'incidenza dell'accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, che non consente, tuttavia, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo, poiché il giudice deve ugualmente procedere e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere**>>.

Ciò comporta <<**la cognizione piena del rapporto controverso, spettante alla Corte dei conti senza limitazioni correlate alla contemporanea pendenza del processo penale, ancorché...vertente in ordine alla commissione degli stessi fatti materiali sottesi alla dedotta responsabilità amministrativa, alla stregua del principio di separazione tra i due ambiti di giurisdizione come sopra esposto**>>.

ABSTRACT

Nella presente vicenda, le Sezioni riunite ricostruiscono il quadro normativo relativo all'ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 119 c.g.c., in caso di sospensione necessaria del processo contabile.

In particolare, si afferma che il riferimento operato dalla Sezione territoriale agli artt. 295 e 337 c.p.c., effettuato sulla base del rinvio previsto dal secondo comma dell'art. 7 c.g.c., non risulta essere l'esatta chiave di lettura da attribuire alle disposizioni richiamate.

Le Sezioni riunite, infatti, sono nette nello statuire che oramai, con l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, le ipotesi di sospensione del processo ex art. 106 c.g.c., previste anche nell'ambito del giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 187 c.g.c., non richiedono più il riferimento agli istituti di matrice processual-civilistica, atteso che in tali articoli si trova la compiuta disciplina del loro regime giuridico proprio del giudizio contabile.

Entrando poi nella valutazione delle questioni di merito, il supremo Consesso statuisce che *<<non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile>>*.

In altri termini, il Collegio tiene a precisare che i due presupposti relativi l'uno alla pendenza del procedimento penale, avente ad oggetto l'accertamento di fatti di peculato e l'altro all'assoluta identità dei fatti materiali tra quest'ultimo e il giudizio contabile comportano sì la sussistenza di un vincolo di consequenzialità logica tra le due cause, ma non integrano quella condizione di indispensabile precedenza tecnico-giuridica, dalla quale si fa discendere il principio secondo cui dall'accertamento in sede penale dipende la decisione della causa contabile.